

LE NOVITA' FISCALI

Il **DECRETO RILANCIO** prevede una serie di **misure fiscali maggiorate del 110%** per l'**efficientamento energetico** (ecobonus) e la **messa in sicurezza sismica** degli edifici (**sismabonus**).

Il comma 4 dell'art.119 eleva le aliquote delle detrazioni al 110 per cento per le **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** e che attualmente godono di agevolazioni variabili dal 50 all'85%, per un importo massimo di 96.000 euro.

In attesa che vengano **definite le modalità attuative del sismabonus**, entro 30 giorni dal presente decreto, cioè al massimo entro il 18 di Giugno (prorogato al 18 Luglio), con **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**-vediamo quali sono gli **interventi che beneficiano del superbonus**, le **modalità di accesso** agli incentivi, i **requisiti**, gli attori coinvolti e le alternative alle detrazioni fiscali (**sconto e cessione del credito**).

Super sisma bonus per quali interventi

Il "sisma bonus" introdotto col [decreto legge n. 63/2013](#), incentiva i lavori di recupero del patrimonio edilizio agevolando l'**adozione di misure antisismiche**, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la **messa in sicurezza statica degli edifici**. Il **Decreto "Rilancio"** ([legge 19 maggio 2020, n. 34](#)) innalza le **detrazioni fiscali** inizialmente previste (50/85 per cento) portandole al **110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**.

misure antisismiche zona 1, 2 e 3				
96mila euro/unità immobiliare				
110%	50% della spesa	70-75% della spesa	80-85% della spesa	110%
	--	migliora di 1 Classe di Rischio	migliora di 2 o + Classe di Rischio	
detrazione in 5 anni per IRPEF o IRES				

Può beneficiare del super sismabonus **qualsiasi intervento di ristrutturazione volto a migliorare la prestazione sismica** ovvero a ridurre il rischio sismico dell'edificio, a patto che non si trovi in zona sismica 4. **Anche per l'acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cioè il sismabonus acquisti)**

La detrazione del 110% si applica a una spesa complessiva non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Sismabonus: cessione del credito

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione: 5 quote annuali di pari importo.

Lo sconto in fattura non è applicabile né al sismabonus né al bonus casa.

Chi ha diritto alla detrazione, in luogo della sua fruizione, può scegliere di **cedere il credito corrispondente all'impresa** che ha eseguito i lavori o ad altri soggetti privati- **che a loro volta hanno la possibilità di cedere** il credito ricevuto.

In caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della **polizza è detraibile al 90%**.

Soggetti Incapienti	Altri soggetti
Cessione a favore di: <ul style="list-style-type: none">• Fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi• Altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti)• Istituti di credito e intermediari finanziari	Cessione a favore di: <ul style="list-style-type: none">• Fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi• Altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti)
Esclusi: <ul style="list-style-type: none">• PA	Esclusi: <ul style="list-style-type: none">• PA• Istituti di credito e intermediari finanziari

Beneficiari delle agevolazioni fiscali

Le detrazioni del superbonus maggiorate nella misura del 110%, si applicano a tutti gli interventi enunciati.

Possono beneficiarne:

- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.